

Prot. n. 79

Spett.le
COMUNE DI TORRENOVA
c.a. Ing. Fabio Marino (RUP)

p.c. Spett.le
U.R.E.G.A Sez. Messina
c.a. Dott. Edoardo Rodilloso (RAG)

Catania, 4 settembre 2017

Oggetto: bando di gara per “realizzazione strada litoranea del Comune di Torrenova”.
Importo complessivo appalto: € 4.611.848,26
Termine consegna offerte e gara: 13 settembre e 2 ottobre 2017

Con riferimento al bando in oggetto, si dispone che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, i criteri qualitativi della stessa concernono proposte di miglioramento, riqualificazione, rigenerazione a verde delle aree demaniali e proposte di soluzioni tecnologiche innovative da implementare sul tracciato (punteggio massimo 90/100).

Tra queste “proposte migliorative” - a titolo esemplificativo e non esaustivo – nel bando sono indicate oltre l’eventuale demolizione di un edificio, la realizzazione delle seguenti lavorazioni: pavimentazione, opere di regimentazione acque, impianto di illuminazione, spazi verdi, piantumazione essenze arboree, sistemi di controllo e sicurezza ambientale.

Considerato che nel progetto esecutivo e relativi elaborati progettuali a base di gara, non sono presenti alcune delle suddette lavorazioni o sono indicate solo parzialmente le previsioni progettuali di cui sopra, è immediato presumere che tali lavorazioni ex novo oggetto di attribuzione di punteggio siano da configurare come “**opera aggiuntiva**”.

Ritenuto che ai sensi dell’art. 95 comma 14-bis D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. “*le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta*”, **chiediamo a codesta stazione appaltante e all’organo che espletterà la procedura di gara di fornirci chiarimento in merito. E se del caso, qualora fosse confermata la natura di opera aggiuntiva di cui sopra, onde evitare eventuale contenzioso, provvedere a rettificare il bando e disciplinare nei termini e modi di legge.**

In ultimo e non senza rilievo, si osserva che se acclarato trattasi di “*opere aggiuntive*” non rientranti nelle previsioni progettuali originarie, la relativa valutazione della “proposta migliorativa” dei concorrenti ai fini dell’attribuzione del punteggio, determinerebbe una particolare difficoltà di giudizio (se non soggettività arbitraria) per i membri della commissione giudicatrice.

A ciò aggiungasi che gran parte della superficie ove deve realizzarsi l’opera pubblica, rientra in area demaniale o nelle relative fasce di rispetto, oltre che in zona di vincolo paesaggistico e in quanto tale qualsiasi intervento di modifica della stessa richiederebbe le dovute autorizzazioni amministrative degli organi competenti, rendendo così particolarmente difficoltosa la realizzazione dell’intervento nei tempi previsti dal C.S.A.

Infine, si rileva, un ulteriore *vulnus* della procedura in oggetto, riscontrato nell’elaborato Analisi Prezzi nel quale per le lavorazioni NP.14, NP.15, NP.17, NP.18, NP.23, NP.25, NP.27, NP.29 non sono riportati le voci e la relativa quotazione dei mezzi meccanici e delle attrezzature necessari per l’esecuzione delle lavorazioni.

In attesa di ricevere un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola